



Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 3bis commi 4bis, 4ter, 4quater e 23ter comma 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i., che è stato formato dalla CCIAA di Pescara. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l'invio del documento elettronico originale, mediante semplice istanza da proporsi all'ufficio mittente.

Alle Associazioni di categoria e  
Ordini professionali  
Loro Sedi

**Oggetto: Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e societarie (art.37 D.L.n.76/2020) e procedimento sanzionatorio.**

Come noto, al fine di garantire l'utilizzo della posta elettronica certificata, tutte le imprese (individuali e societarie) sono tenute a dotarsi di domicilio digitale (pec). Il domicilio digitale è infatti prerequisite essenziale per l'iscrizione al Registro Imprese delle Camere di Commercio.

Le imprese non ancora dotate di domicilio digitale oppure titolari di un domicilio digitale a suo tempo cancellato d'ufficio e non più sostituito, devono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione, presentando apposita comunicazione al Registro delle Imprese con pratica telematica semplificata e gratuita. In assenza di regolarizzazione, l'impresa sarà sottoposta al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/1981 e all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.

Con determinazione dirigenziale n. 372 del 18.10.2022, la CCIAA Chieti Pescara ha già avviato le procedure di rilascio d'ufficio dei domicili digitali per le imprese individuali con contestuale irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, previa diffida.

Con determinazione dirigenziale n. 185 del 05.05.2023 il procedimento sta proseguendo nei confronti delle imprese in forma societaria, mediante invito alla regolarizzazione: è pertanto urgente che le Società non in regola con il domicilio digitale comunichino la propria pec al Registro delle Imprese entro il 19.06.2023, evitando così di incorrere nel procedimento sanzionatorio. Il provvedimento con l'invito e gli allegati elenchi delle società non regola è consultabile sul sito istituzionale sia nella homepage che nella sezione Accertamento Violazioni per tutto il periodo in cui è consentita la regolarizzazione e dunque fino al 19.06.2023.

Secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese" approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 24.08.2022, in caso di mancata regolarizzazione, questa CCIAA procederà all'assegnazione del domicilio digitale "coattivo" e alla notificazione a quel domicilio digitale neo-assegnato della contestazione dell'illecito con irrogazione della relativa sanzione. Nello specifico, sono previste le seguenti sanzioni:

- Sanzione per le Società: art. 2630 cc. (da 206,00 a 2.604,00 euro) in misura raddoppiata;
- Sanzioni per le imprese individuali: art. 2194 cc. (da 30,00 a 1.548,00 euro) in misura triplicata.



Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale assegnato, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall'avvenuta lettura da parte del destinatario. Si precisa che il domicilio coattivo assegnato d'ufficio è valido solo ed esclusivamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Si segnala che, per verificare la regolarità della propria posizione e per tutte le altre necessarie informazioni su come comunicare la propria Pec, le imprese possono consultare la pagina informativa di Unioncamere sul domicilio digitale, dove è disponibile un canale di assistenza dedicato: sito informativo ([domiciliodigitale.unioncamere.gov.it](http://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it)).

Posto che la finalità dell'art 37 D.L. n. 76/2020 è prevenire il procedimento sanzionatorio e indurre le imprese a dotarsi spontaneamente del domicilio digitale, si raccomanda di dare la più ampia diffusione della presente nota presso i propri iscritti, allo scopo di incoraggiare l'adempimento in autonomia da parte delle imprese entro il più breve tempo possibile per evitare di incorrere nelle sanzioni.

Ringraziando fin d'ora per la consueta e preziosa collaborazione e, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano i saluti più cordiali.

IL DIRIGENTE AREA III

Servizi innovativi e per l'Estero

(Dott.ssa Simonetta Cirillo)

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*